



CASARANO



COLLEPASSO



MATINO



PARABITA



RUFFANO



SUPERSANO



TAURISANO



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO

PROVINCIA DI LECCE

Tel.: 0833 502428 int.7

Sito: www.ambitodicasarano.it

e-mail: segreteriaudp@ambitodicasarano.it - udp@ambitodicasarano.it - pec: info@pec.ambitodicasarano.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI RDO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO

CIG 7595362301

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il Servizio di "Integrazione Scolastica e Sociale" (art. 92 R.R. 4/2007), in favore di alunni diversamente abili residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano, consistente nelle prestazioni di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 – Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio sarà espletato presso gli Istituti scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) ubicati nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano: Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano.

ART. 3 - Definizioni delle prestazioni oggetto dell'appalto

Il servizio per "Integrazione Scolastica e sociale" consta di prestazioni a carattere socio educativo, di natura specialistica, fornite dall'Ambito Territoriale Sociale presso gli Istituti Scolastici di primo grado.

Le prestazioni, svolte da operatori qualificati, consistono in attività di supporto alle risorse personali degli studenti fruitori del servizio, idonee a sviluppare le loro potenzialità e competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e nelle relazioni, nonché nella socializzazione, attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi e formativi come previsto dal PEI di ciascun allievo.

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

In particolare, è richiesto di:

- ✓ agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nell'ambito scolastico;
- ✓ facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione del P.E.I.;
- ✓ sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito;
- ✓ favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all'interno del sistema scolastico.

Pertanto, "l'Integrazione Scolastica e sociale" persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili;
- ✓ promuovere la frequenza, nelle scuole primarie di primo grado degli alunni con diverse abilità, garantendo accompagnamento educativo attraverso l'impiego di personale specialistico;
- ✓ favorire l'integrazione degli studenti con diverse abilità nelle scuole, mediante l'ausilio di personale specialistico, per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e apprendimento;
- ✓ contrastare fenomeni di marginalità;
- ✓ sviluppare potenzialità espressive e comunicative dell'alunno con diverse abilità.

Le prestazioni del servizio per *l'Integrazione Scolastica e sociale*, a titolo meramente esemplificativo, comprendono i seguenti interventi:

- Attività educative di sostegno socio-educativo, realizzate con personale specialistico in ambito scolastico;
- Interazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi;
- Partecipazione alla stesura del PEI, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- Collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal PEI;
- Sostegno ed ampliamento della capacità relazionale e facilitazione della comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola e per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i coetanei e gli adulti presenti nella comunità scolastica;
- Supporto all'alunno per la necessaria assistenza igienico-sanitaria, per l'autonomia fisica, la deambulazione allo scopo di migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l'ambiente;
- partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) d'istituto;
- Collaborazione, in aula o nei laboratori, con gli insegnanti curricolari e le insegnanti di sostegno, in interventi che, favorendo la comunicazione e sviluppando le relazioni, divengano funzionali ai processi didattici e di apprendimento;
- Supporto pedagogico;
- Sostegno relazionale.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e il più possibile personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale, nonché secondo le indicazioni del PEI. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a team di docenti ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.

Non è previsto che il personale di assistenza specialistica svolga attività di supplenza del personale docente.

ART. 4 - Destinatari del servizio

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono gli alunni individuati secondo l'art. 3 e certificati secondo l'art. 12, della legge 104/92, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Relativamente agli alunni frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado, come meglio specificato nella nota della Regione Puglia, prot. n. A00_146/21/02/2011/00⁶⁵⁸ del 21 febbraio 2011, "la competenza dell'integrazione scolastica di tipo specialistico negli istituti superiori nei confronti degli alunni disabili, compete, ai sensi dell'art. 139 del Decreto Legislativo 112/1998, alla Provincia".

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

All'inizio dell'a.s. la stazione appaltante comunica all'operatore economico aggiudicatario l'elenco degli alunni destinatari del servizio, specificando scuola frequentata, tipologia della disabilità e quantificazione oraria dell'attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'operatore economico aggiudicatario provvede ad assegnare agli alunni segnalati, l'operatore maggiormente qualificato ed in possesso della specializzazione specifica per tipo di disabilità.

ART. 5. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata presunta di **nove mesi dal 17/09/2018 al 30/06/2019 e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui all'affidamento del servizio.**

L'appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del presente capitolato e dell'offerta presentata, purchè l'aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte, oltre i relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicatario. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all'affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell'appalto si intende per il periodo rimanente.

L'Ambito Territoriale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto il gestore è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale, a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore.

ART. 6 – Personale

L'appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato, metterà a disposizione Educatori e O.S.S. in modo adeguato agli alunni destinatari del servizio in oggetto, i cui nominativi saranno comunicati all'Ufficio di Piano, prima dell'inizio del servizio. Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione, valutazione in itinere e monitoraggio delle attività progettuali, su richiesta dell'Ufficio di Piano.

Per l'espletamento delle prestazioni l'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare esclusivamente:

- educatori Professionali per un impegno complessivo di ore 8.500;
- Operatori socio-sanitari (O.S.S.) per un impegno complessivo di ore 10.500.

Il soggetto gestore, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori dovrà applicare i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

L'Ambito Territoriale, intende salvaguardare il personale attualmente in servizio.

A tal fine, sia per garantire la continuità nei servizi, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità maturate, è fatto obbligo al soggetto che si aggiudica la gara, nell'espletamento del servizio appaltato, di assumere prioritariamente il personale in forze presso la ditta di cui all'appalto in scadenza.

La Ditta aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile. Resteranno escluse dall'obbligo contrattuale le unità di personale eccedenti il numero prescritto come dal presente capitolato.

L'eventuale richiesta dell'elenco nominativo del personale storico potrà essere richiesto a mezzo e-mail direttamente al RUP.

ART. 7 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio

Il coordinamento e la supervisione del servizio sono affidati al Servizio Sociale Professionale di Ambito, che valuta e coordina l'attuazione del progetto sulla base dei seguenti indicatori:

- ✓ Numero alunni disabili seguiti;
- ✓ Numero ore di assistenza specialistica garantite;

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

- ✓ Numero personale specialistico/educativo;
- ✓ Numero giornate/uomo lavorate;
- ✓ Tipologia di intervento.

In particolare il Servizio Sociale Professionale:

- coordina tutte le fasi e le attività del servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- provvede alla supervisione, accompagnamento, monitoraggio e valutazione del servizio;
- supervisiona e partecipa alla stesura del progetto individualizzato, formulato per ogni destinatario del servizio;
- stabilisce le priorità e gli obiettivi dell'intervento di assistenza specialistica;
- provvede alla verifica periodica, in fase di attuazione del progetto individualizzato, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;
- individua e comunica al Coordinatore del personale addetto al servizio, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente, secondo i progetti individualizzati.

La stazione appaltante è legittimata a controllare l'espletamento del servizio in svolgimento presso gli Istituti Scolastici, senza darne comunicazione preventiva all'operatore economico aggiudicatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

ART. 8 - Corrispettivo delle prestazioni e rimborso spese

L'importo complessivo presunto del servizio a base di gara è di **€ 352.380,95 oltre Iva calcolata al 5% pari ad € 17.619,05 per un totale pari ad € 370.000,00.**

Le offerte, pena l'esclusione, non potranno superare la base d'asta.

L'importo predetto è rapportato all'attuale fabbisogno suscettibile, in futuro, di modifica in aumento e/o diminuzione.

Nel prezzo di cui al comma 1 sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito, nonché tutti i costi per materiali, attrezzature ed altro comunque connessi all'espletamento del servizio.

Al pagamento del corrispettivo si provvede, su presentazione di fattura, entro i 30 giorni successivi. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario, sull'importo globale, sarà effettuata in rate mensili posticipate sulla base delle ore effettivamente prestate nel mese moltiplicato per il "costo orario convenzionale" offerto dalla Ditta aggiudicataria.

Nell'ipotesi di costituzione di Associazione Temporanea d'Impresa, le liquidazioni saranno effettuate in favore della mandataria capogruppo.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare fattura mensili dell'importo corrispondente alle ore di servizio effettivamente prestate, per il Servizio di cui in oggetto, secondo le modalità concordate con l'Ufficio di Piano. Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente prestate dal personale con separata indicazione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni effettuate.

Detti prospetti dovranno essere corredati da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, ex art. 299 del D.P.R. n. 207/2010, attestante che le ore dichiarate corrispondono alle ore effettivamente prestate. La fattura non potrà essere liquidata in mancanza della predetta dichiarazione.

La stazione appaltante si riserva di effettuare dei controlli a campione sui fogli firma. In caso di mendace dichiarazione da parte del sottoscrittore, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 455/2000, fatte salve comunque, le applicazioni delle ulteriori sanzioni, anche più gravi previste dal presente Capitolato.

Nella fattura dovranno essere specificate le ore di intervento prestate nel mese da ogni operatore in ogni singolo Comune dell'Ambito.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato si potrà procedere alla sospensione della liquidazione del corrispettivo, mediante comunicazione scritta inviata anche via fax. La sospensione sospende i termini

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

	data	firma
--	------	-------

per il pagamento del corrispettivo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali penalità applicate e quant'altro dovuto dalla Ditta appaltatrice

ART. 9 - Modalità di espletamento del servizio

Il Servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, in orario scolastico, secondo le esigenze del Servizio stesso.

Agli operatori addetti al servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici (lettera D, comma 2 art.55 Legge regionale 19/2006); se soci di cooperativa sociale, la specifica disciplina concernente le cooperative medesime; se lavoratori a progetto, la disciplina prevista per tale tipo di rapporto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

Le sostituzioni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica, nell'eventualità di operatore con qualifica superiore, l'Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

L'Ambito si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

La continuità del rapporto operatore-alunno è un elemento di qualità del servizio e pertanto perseguita e salvaguardata dall'operatore economico aggiudicatario.

E' obbligo dell'operatore economico aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio l'elenco dei nominativi degli operatori affiancati agli alunni segnalati, che deve essere aggiornato tempestivamente ogni qual volta si verifichi la sostituzione di un operatore.

L'assenza da scuola dell'alunno in carico deve essere sempre comunicata dall'operatore economico aggiudicatario all'Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità che seguono. In caso di breve assenza da scuola dell'alunno seguito, superiore ad uno e presumibilmente inferiore a dieci giorni (per il primo giorno di assenza non preavvisata è riconosciuto all'operatore economico aggiudicatario l'orario di lavoro programmato), in accordo con i Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione anche telefonica dell'Ambito Territoriale Sociale, l'operatore economico aggiudicatario disporrà la sospensione delle prestazioni; il servizio riprenderà previa comunicazione del Dirigente Scolastico del rientro a scuola dell'alunno. Qualora l'assenza dell'alunno sia riconducibile a particolari motivi di salute e sia programmabile (es. ricovero ospedaliero), deve esserne fatta immediata comunicazione al Servizio Sociale Professionale.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Servizio Sociale Professionale.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a trasmettere al Dirigente Scolastico e all'Ambito Territoriale Sociale una relazione finale sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel progetto individualizzato o nel P.E.I., anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione

Per l'attuazione del Servizio l'affidatario dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali, per l'intera durata dell'appalto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di avvio del servizio:

- Educatori in possesso di Laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione o specifica in Educatore Professionale, con esperienza maturata e documentata nei servizi ed interventi per la disabilità. Per impegno complessivo di 8.500 ore.
- O.S.S. in possesso di specifico titolo "Operatore Socio Sanitario" e con esperienza maturata e documentata in interventi per la disabilità. Per impegno complessivo di 10.500 ore.

Tutto il personale utilizzato dall'operatore economico aggiudicatario, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ambito, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati, durante il periodo di svolgimento del servizio, dall'affidatario su temi inerenti il servizio stesso e le attività da svolgere nei confronti di soggetti portatori di handicap.

Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica dei singoli progetti di intervento con il Servizio Sociale Professionale e con le istituzioni scolastiche.

ART. 10 – Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in assegno circolare intestato alla stazione appaltante;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11- Assicurazione

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi, compresi tra questi l'Associazione dei Comuni e i suoi rappresentanti, deve essere coperta per i massimali previsti dalla Legge. Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

ART. 12 - Responsabilità per danni

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

ART. 13 - Osservanza norme sulla privacy

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Regolamento Europeo privacy, e dovrà comunicare il Responsabile della privacy.

ART. 14 - Obblighi della ditta aggiudicataria

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. Inoltre prima della stipula del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione, pari al 10% del corrispettivo di appalto, così come definito all'art. 10 del presente capitolato. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto senza diritto a rivalsa. La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

disposizione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà altresì garantire incontri periodici, di verifica dei servizi oggetto del capitolato.

ART. 15. Tracciabilità dei pagamenti

L'aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto dedicato sul quale l'Ambito Territoriale di Casarano farà confluire tutte le somme relative all'appalto. Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto e il periodo di competenza. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.). L'aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all'Ambito Territoriale la verifica dei suddetti obblighi a presentare mensilmente dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali adempimenti degli obblighi contrattuali e la copia dichiarata conforme dell'estratto conto.

ART. 16 - Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del servizio. In nessun caso i servizi potranno essere interrotti in quanto servizi pubblici.

ART. 17 - Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto. L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La revisione sarà operata sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 18 – Penalità

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale applicherà penali in misura giornaliera da un minimo di 50 € ad un massimo di 150,00 €, così come per legge, da determinare a suo insindacabile giudizio in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, per irregolarità ed inadempienze relative al presente appalto, salvo quanto previsto al successivo articolo 21, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio. In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 19 - Rifusioni danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni o delle spese per le esecuzioni in danno, l'Ambito Territoriale è tenuta ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

2. Sono a carico del fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di legge.

ART. 21 - Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'articolo 19, l'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio; - Interruzione del servizio senza giusta causa;

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma

- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; -
 - Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
 - Applicazione di 3 successive penalità;
 - Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Appaltatrice;
 - Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
 - Gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.
- Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito Territoriale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Art. 22 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

1. La procedura in oggetto si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di RdO (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016. E s.m.i.
2. I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati nell'albo pretorio del sito internet <http://www.comune.casarano.le.it/>.

ART. 23 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando di gara e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Lecce.

ART. 24 - Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i servizi sociali nazionale e regionale in vigore.

Casarano,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gigliola Totisco**

Per presa visione ed accettazione del presente Capitolato Speciale di Gara

Luogo

data

firma